MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1988

Art. 8

Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale

La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 15 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli gia' pagati.

Versione in vigore dal 31 maggio 1988, non più in vigore dal 27 luglio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1988/art-8-modifica-della-misura-della-tassa-di-concessione-governativa-per-la/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it